



Tribunale per i Minorenni di Campobasso

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

Dr. Sergio Sammartino	Presidente
Dr.ssa Simonetta Mancini	Giudice est.
Dr. Angelo Fiorini	Componente privato
Dr.ssa Giuliana Spina	Componente privato

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 119/06 V.G. relativo alla minore **A**, nata a il XX/XX/2003, di (B) e (C), genitori non coniugati tra loro;

- Premesso che questo Tribunale, giusta decreto in data 13 settembre 2007, aveva disposto che la minore A rimanesse affidata ad entrambi i genitori esercenti la potestà su di lei, che andasse a risiedere presso la madre, che il padre potesse tenerla con sé con le modalità ivi stabilite, che all'acquisto di materiale scolastico, alle spese mediche ed a quant'altro necessario per le esigenze della bambina provvedessero i genitori in parti eguali, che le frequentazioni della bambina con persone estranee all'ambito familiare inteso così come specificato nella motivazione di detto provvedimento fossero concordate fra i genitori; ai Servizi Sociali del Comune di era conferito mandato di continuare a vigilare – anche mediante visite domiciliari senza preavviso - riferendo con cadenza bimestrale a questo Ufficio in ordine

all'andamento della situazione, alle condizioni della bambina ed allo stile di vita condotto con ciascuno dei due genitori, nonché ai rapporti tra dette figure parentali;

- Premesso ulteriormente che questo giudicante, giusta decreto in data 17 aprile 2008, preso atto del trasferimento della genitrice e della bambina a , ha disposto che, ferma restando la possibilità di ulteriori valutazioni ed interventi del Tribunale alla luce dell'evoluzione della situazione, dovesse intanto statuirsi, a parziale modifica del citato decreto del 13 settembre 2007, che i Servizi Sociali del Comune di , invece che quelli del Comune di , espletassero interventi di vigilanza – anche mediante visite domiciliari senza preavviso – sulla minore, sullo stile di vita condotto con ciascuno dei due genitori, nonché sui rapporti tra dette figure parentali; ai menzionati Servizi Sociali era fatto obbligo di riferire con cadenza bimestrale a questo Ufficio;
- Letto il ricorso, proposto in data 9 agosto 2008, con il quale C chiedeva che fosse determinato un assegno mensile quale contributo per il mantenimento di A ed a carico del padre B, dell'importo di euro 700,00 o comunque dell'importo ritenuto equo in corso di giudizio; ella tra l'altro rappresentava di essersi trasferita a da , e di avere quindi dovuto locare un appartamento in questa città; così facendo rinunciava all'appartamento gratuitamente messo a disposizione dal padre di A;
- Letta altresì la memoria di costituzione del B, depositata in data 16.10.2008;
- Preso atto della documentazione prodotta dai predetti, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi percepiti da entrambi i genitori, nonché delle risultanze dell'ascolto degli stessi all'udienza del 17 ottobre 2008;

- Rilevato che in primo luogo vada affrontata la questione inerente all'eccezione di incompetenza, sollevata dalla difesa di B, secondo la quale il procedimento de quo andrebbe trattato dinanzi al Tribunale ordinario essendo esso inerente al solo mantenimento della minore; non veniva difatti riproposta dal B alcuna domanda riconvenzionale inerente al collocamento della bambina presso di sé, come invece era accaduto in altro procedimento introdotto dinanzi al giudice ordinario dalla C;
- Preso atto che la difesa della C si opponeva a detta eccezione reputandola dilatoria e finalizzata ad evitare una pronunzia sul merito;
- Considerato sul punto che la decisione sulle misure economiche inerenti al mantenimento di prole di genitori non coniugati tra loro rientra nella competenza del Tribunale per i minorenni, verificandosi una attrazione in capo al giudice specializzato anche di detta decisione, quando contestuale all'adozione delle misure relative all'esercizio della potestà ed all'affidamento del figlio (cfr. Corte di Cassazione – Sezione I civile – ordinanza 22 marzo – 3 aprile 2007 n. 8362); in tal senso ha peraltro continuato ad orientarsi la Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione – Sezione I civile – ordinanze 26 giugno 2008 numeri 21754, 21755, 21756);
- Considerato tuttavia che, nel caso di specie, questo Tribunale ha sì già adottato decisioni in merito all'esercizio della potestà ed all'affidamento della prole, ma ha disposto anche una prosecuzione degli interventi sopra specificati da parte dei Servizi Sociali, tant'è che il procedimento ex art. 317 bis c.c è tuttora pendente e ad esso è stato riunito quello introdotto dalla Savastano nell'agosto 2008; a ben vedere, difatti, questo giudicante, nel proprio decreto in data 17

aprile 2008, ebbe a precisare “ ferma restando la possibilità di ulteriori valutazioni ed interventi del Tribunale alla luce dell’evoluzione della situazione ” (cfr. fol. 225) e conseguentemente prevede una prosecuzione dell’intervento dei Servizi; ad ulteriore conferma della sussistenza di un assetto ancora in fieri depongono proprio le osservazioni formulate – nel corso dell’udienza sopra menzionata - dalla C sulle modalità di cura della piccola nei tempi che trascorre con il padre e le richieste di accertamenti in merito, già disposti dal giudice relatore;

- Ritenuto che la contestualità tra decisioni a contenuto patrimoniale e decisioni inerenti all’esercizio della potestà, richiamata dalla Suprema Corte nelle menzionate pronunzie quale discriminante dell’appartenenza della competenza all’uno o all’altro giudice, debba essere intesa ed interpretata con ponderazione ed elasticità; invero la Suprema Corte, nella propria ordinanza n. 8362/2007, tenne prioritariamente conto dell’esigenza di evitare ai figli di genitori non coniugati un trattamento diseguale da quello previsto per i figli di genitori coniugati, ed ancora dell’esigenza di evitare sacrifici al principio della concentrazione delle tutele e delle ricadute di un doppio procedimento sulla ragionevole durata del processo;
- considerato che dette esigenze parimenti verrebbero sacrificate anche nel caso in cui, ancora pendente procedimento minorile inerente l’esercizio della potestà e pur a fronte di una serie di pronunzie già emesse, le ulteriori questioni patrimoniali inerenti al mantenimento della prole venissero rimesse alla cognizione di altro Tribunale; qualora difatti, nel corso di un giudizio di separazione tra genitori coniugati, venissero richieste modifiche del

provvedimento presidenziale in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento, verrebbero decise dal giudice istruttore nel corso di detto procedimento senza pervenire ad introdurre un altro; adire un altro giudice inoltre comporterebbe, a fronte di un procedimento dinanzi al giudice minorile tuttora in corso, per l'appunto una dispersione e sovrapposizione di attività a tutto discapito proprio dei principi di concentrazione delle tutele, economia processuale e ragionevole durata del processo;

- considerato inoltre che questo Tribunale ebbe a pronunciarsi in ordine al mantenimento della minore da parte dei genitori, nel proprio decreto in data 13 settembre 2007; ne deriverebbe che il Tribunale ordinario, tanto più a fronte di un procedimento minorile ancora in corso, dovrebbe venire a modificare un provvedimento già adottato dal giudice specializzato, quasi venisse a configurarsi come un giudice dell'impugnazione rispetto a quello minorile; una logica di competenza funzionale impone invece che i provvedimenti di un giudice o vengono impugnati dinanzi alla giudice dell'appello o invece, qualora se ne richieda la modifica a fronte di modifiche delle situazioni di fatto sottostanti, vengano modificati dalla stessa autorità giudiziaria che li ha emessi, peraltro in applicazione dell'art. 742 c.p.c.;
- ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'eccezione di incompetenza debba conseguentemente essere rigettata;
- considerato, quanto al merito, che questo giudicante dispose che al mantenimento di A provvedessero entrambi i genitori in parti eguali, motivando sul punto nei seguenti termini " rilevato che, quanto all'acquisto di materiale scolastico, alle spese mediche ed a quant'altro necessario per le esigenze della bambina, i genitori vi debbano provvedere in parti eguali; invero va dato atto al B che egli, pur percependo un reddito di poco più elevato

di quello della C, ha posto a disposizione della stessa una abitazione di sua proprietà e della quale egli solo sta provvedendo al pagamento del relativo mutuo contratto per l'acquisto, inoltre sinora ha provveduto al mantenimento della figlia in via senz'altro prevalente avendo A dimorato presso di lui in maniera sostanzialmente continuativa; la C peraltro, con il proprio ricorso depositato in data 16 maggio 2007, si è riservata di avanzare richieste inerenti al mantenimento della figlia all'esito del provvedimento che sarebbe stato emesso, né sono pervenute allo stato ulteriori istanze in merito “;

- rilevato che la situazione di fatto è mutata, essendosi la genitrice, di propria iniziativa, trasferita in altra abitazione rinunciando ad avvalersi di quella già messale gratuitamente a disposizione dal B;
- rilevato ancora che dalla documentazione agli atti si può desumere quali siano le condizioni economiche dei genitori, per cui non è necessario ricorrere ad accertamenti da parte della polizia tributaria come richiesto dalla C; invero ella non ha addotto alcun elemento concreto per dimostrare che i redditi di questi siano diversi da quelli dichiarati limitandosi ad asserire “ ha l'appalto della ed ha anche dipendenti “;
- rilevato ulteriormente che, per quanto attiene alla determinazione del contributo per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, essa non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno in favore del coniuge separato (cfr. Cass. Sez. I, sentenza 24.1.2007 n. 1607, Pres. De Misis, Rel. Vitrone);
- considerato che l'adozione del regime dell'affido condiviso ha come proprio portato quello del principio del mantenimento in forma diretta della prole da parte di ciascuno dei due genitori, in proporzione al proprio reddito; il mantenimento in forma diretta viene a costituire la regola ed invece la

corresponsione dell'assegno costituisce l'eccezione, tant'è che l'art. 155, 4° comma recita " il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico ...";

- considerato che nel caso di specie la C risulta percepire un reddito imponibile complessivo leggermente più elevato del B, che però è titolare anche di redditi da terreni e fabbricati, sia pure non elevati;
- considerata l'ampiezza dei tempi che la minore trascorre presso il padre, comprensivi quindi anche delle ore nelle quali ella consuma i pasti presso di lui;
- preso atto dell'ampia disponibilità manifestata dal B a farsi carico di tutte le spese inerenti alla figlia, purché in maniera diretta; questi ha altresì depositato ricevute di numerosi pagamenti effettuati per acquisti di capi di abbigliamento per A nonché per il pagamento della mensa scolastica della quale fruisce la minore, per la frequenza di un laboratorio espressivo e per una vacanza estiva;
- considerato pertanto che non risponde affatto al vero l'assunto della ricorrente, secondo il quale ella si farebbe carico in maniera esclusiva del mantenimento di A;
- rilevato che il mantenimento di un minore comprende non soltanto le spese di vitto, alloggio e vestiario, ma anche quelle di istruzione e scolastiche, mediche, per attività ricreative e formative;
- ritenuto di conseguenza che possa confermarsi il mantenimento in forma diretta della prole nel caso di specie, nel senso di prevedere che sia il padre a provvedere alle spese di vestiario, istruzione, scolastiche, mediche e per attività ricreative e formative in favore della figlia; quanto a quelle di vitto ed

alloggio, ciascuno dei due genitori vi provvederà nei tempi – più ampi per la madre, che però è sollevata dal pagamento di tutte le spese sopra elencate - che la bambina trascorre presso di lui;

P. Q. M.

Visti gli artt. 317 bis e 336 c.c., 38 disp. att. c.c., 1 e 4 legge 54/2006, 737 e seguenti c.p.c.;

sentito il parere del P.M.M.;

dispone

1. che è rigettata l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sul ricorso, proposto in data 9 agosto 2008, da C, genitrice della minore A, di B e di C, genitori non coniugati tra loro, con il quale si chiedeva la determinazione di un assegno mensile quale contributo per il mantenimento di detta minore;
2. che, a modifica di quanto disposto da questo Tribunale giusta decreto in data 13 settembre 2007, sono poste a carico di B, il quale vi provvederà in forma diretta, le spese di vestiario, istruzione, scolastiche, mediche e per attività ricreative e formative in favore della figlia; quanto a quelle di vitto ed alloggio, ciascuno dei due genitori vi provvederà nei tempi che la bambina trascorre presso di lui;

manda

alla cancelleria per comunicazione al P.M.M. e notificazione in forma integrale a C e B.

Campobasso, 6 novembre 2008.

IL PRESIDENTE

- Dr. Sergio Sammartino -